



OBBLIGAZIONI SOLIDALI.

CASS. CIV., SEZ. I, 1 DICEMBRE 2010, N. 24389.

Nell'ipotesi in cui i coniugi contraggano insieme un mutuo ipotecario per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale, ma successivamente tale somma venga utilizzata esclusivamente dal marito per motivi professionali, la moglie è legittimata al regresso per l'intero importo indebitamente sostenuto nell'interesse esclusivo dell'uomo. Infatti, anche se l'obbligazione di restituire in solido l'importo mutuato dai coniugi risulta assunto nell'interesse di entrambi e non soltanto di uno dei coniugi; ciò non è sufficiente per invocare la ripartizione del debito ex art. 1298 e 1299 c.c. ("Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi"), atteso che tale regola non opera quando l'obbligazione solidale viene meno per vizio funzionale della causa che ha portato all'accordo.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella	- Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco	- Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore	- Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo	- Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso l'avvocato PATTI SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente

CONTRO

T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l'avvocato GIACOBBE GIOVANNI,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 325/2008 della CORTE DDAPPELLO di MESSINA, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato BALESTRA LUIGI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIACOBBE (deposita brevi note d'udienza) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del settembre 1992, T.A., premesso anche di essere coniugata con S.M. in regime di separazione dei beni, chiedeva al Presidente del Tribunale di Messina l'autorizzazione al sequestro conservativo dell'immobile in comproprietà del coniuge, autorizzazione che le veniva concessa sino alla concorrenza di L. 35.000.000, con provvedimento del 10.2.1993.

Il successivo giudizio di convalida e di merito, introdotto dalla T. il 3.03.1993, veniva definito dal Tribunale di Messina con sentenza (depositata il 16.09.2003) di convalida dell'autorizzato ed eseguito sequestro e di condanna del S. al pagamento in favore della moglie della somma di Euro 3.611,59 (L. 6.993.005), corrispondente all'importo della (nona) rata scaduta il 1.07.1992 e pagata il 28.07.1992, di rimborso del mutuo ipotecario concesso (nel 1988) ai coniugi dal Banco di Sicilia, per l'importo di L. 75.000.000, mutuo da rimborsare in 20 rate semestrali e garantito da ipoteca sull'appartamento che la sola T. aveva acquistato dalla madre, il 29.07.1987. Il Tribunale di Messina condannava, inoltre, il S. al pagamento dei 2/5 delle spese processuali, compensate per la residua parte.

Con sentenza del 5.05 - 12.06.2008, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata in via principale dalla T., dichiarava che la somma a quest'ultima dovuta dal S. ammontava ad Euro 43209,53 oltre interessi, confermava la convalida dell'autorizzato sequestro conservativo, elevando il relativo limite al maggior importo ritenuto dovuto.

Respingeva, inoltre, l'appello incidentale proposto dal S. in ordine allo statuito regime delle spese di primo grado, condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi di merito, la Corte territoriale osservava e riteneva:

1. che era incontroverso che i coniugi avevano insieme chiesto il suddetto mutuo bancario ipotecario di L. 75.000.00.

2. che era pacifico e comunque dimostrato che il mutuo era stato contratto per fare fronte, per la piuu gran parte, al debito (L. 60.000.000) assunto con la madre della T. per la ristrutturazione della casa coniugale, immobile di proprietaa della medesima T. e sul quale gravava la garanzia ipotecaria in favore dell'istituto bancario mutuante.



3. che il mutuo era stato erogato nel maggio 1988, tramite accredito sul conto corrente personale intrattenuto dal marito presso il medesimo istituto bancario erogante.
 4. che era stato altresì dimostrato che l'intero importo mutuato ed accreditato sul conto del S. era stato da lui distratto a scopo diverso da quello convenuto ed in particolare da lui impiegato a suo esclusivo vantaggio, per personali finalità professionali.
 5. che, pertanto, il S. avrebbe dovuto pagare al Banco di Sicilia tutte le 20 rate di rimborso e non soltanto otto di esse.
 6. che l'inadempimento in oggetto costrinse la T. a fare fronte alle pretese avanzate dalla banca, come da prodotta quietanza di pagamento all'istituto mutuante della somma di Euro 43.209,63 ad estinzione del residuo debito.
 7. che la medesima T., quale terzo datore di ipoteca, aveva diritto di regresso nei confronti del coniuge.
 8. che l'esistenza di un accordo tra i coniugi per destinare le somme mutate all'attività professionale del marito era rimasta non provata contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
 9. che, in ogni caso, il S. non poteva essere ritenuto libero da ogni impegno nei confronti della suocera e della moglie.
 10. che sarebbe apparso irragionevole e contrario ad ogni elementare senso di giustizia impegnare la T. a corrispondere la meta della somma mutuata, che era stata distratta ed utilizzata per intero dal S. ad esclusivo suo vantaggio.
- Avverso questa sentenza, notificatagli il 21.07.2008, il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La T. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta l'ininfluenza dei meri rilievi esposti nel ricorso, in merito alla condotta di uno dei componenti del collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata. Sul punto va ribadito che la sentenza pronunciata da un giudice che abbia violato l'obbligo di astenersi, di cui all'art. 51 c.p.c., n. 1, e nulla soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio, ipotesi questa non specificamente prospettata né altrimenti desumibile.

Negli altri casi la violazione dell'obbligo di astensione può costituire solo motivo di riconsiderazione, con la conseguenza che quella violazione resta influente se la relativa istanza non sia tempestivamente proposta, come appare nella specie essersi verificato (in tema, cfr. tra le altre, Cass. 200912263). A sostegno del ricorso il S. denuncia:

1. Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della norma di cui all'art. 1298 c.c., comma 1, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto; Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se, allorquando venga in considerazione un'obbligazione con pluralità di debitori nascente da un contratto, essa possa dirsi contratta nell'esclusivo interesse di uno soltanto dei debitori in solido ex art. 1298 c.c., comma 1, unicamente



quando il fatto costitutivo del debito non sia imputabile all'altro o agli altri debitori in solido.

2. "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della norma di cui all'art. 1345 in relazione all'art. 1298 c.c., comma 1", formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto;

“Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se i motivi che spingono una delle parti a concludere un contratto siano irrilevanti all'infuori dell'ipotesi di cui all'art. 1345 c.c. e se, pertanto, essi possano costituire valido criterio per stabilire se un'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei condebitori ai sensi dell'art. 1298 c.c., comma 11.

3. "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della norma di cui all'art. 111 Cost., comma 6", formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto; Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, possa dirsi soddisfatto mediante il solo richiamo alla ragionevolezza e alla conformità ad ogni elementare senso di giustizia della decisione.

4. "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell'art. 100 c.p.c.. formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se il debitore solidale possa agire in sede di regresso solo qualora egli, e non un terzo, abbia effettuato il pagamento e ne dia la relativa dimostrazione.

5. Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della norma di cui all'art. 1298 c.c., comma 1", proposto in via subordinata con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto: Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se l'interesse esclusivo di cui all'art. 1298 c.c. sia soltanto quello che anima coloro che assumono l'obbligazione solidale al momento della stipulazione del contratto da cui essa scaturisce, nel senso che il diritto del condebitore solidale di agire in regresso per l'intero deve sorgere nel momento genetico dell'obbligazione solidale, rispetto alla quale emerge a suo parere accertato che nella specie era stata contratta per scopo di esclusivo interesse non suo ma della T..

6. "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della norma di cui all'art. 143 c.c. in relazione all'art. 1298 c.c., comma 1", proposto in via subordinata con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto: Dica l'Ecc.ma Suprema Corte se, alla luce del combinato disposto di cui all'art. 1298 c.c., comma 1 e all'art. 143 c.c. il mutuo contratto da entrambi i coniugi per far fronte alle esigenze lavorative del coniuge unico percettore di reddito da lavoro trovi la propria giustificazione nel dovere di contribuzione e di assistenza materiale e se, pertanto, esso debba reputarsi assunto per soddisfare un interesse comune ad entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 1298 c.c., comma 1.

I motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, non sono fondati. Deve essere in primo luogo disatteso il terzo motivo di ricorso, dato che il richiamo alla ragionevolezza e alla conformità ad ogni elementare senso di giustizia della ripartizione del debito solidale, si sostanzia in mera valorizzazione riassuntiva dell'adottata decisione sfavorevole al ricorrente, sorretta da esplicitate rationes decidendi, rappresentate in fatto e diritto.



Dalla sentenza impugnata emerge che le parti avevano insieme contratto il mutuo ipotecario, di tal che erano tenute in solido a rimborsarlo. Si evince, inoltre, che esse avevano inteso destinare la somma da entrambe mutuata ad uno specifico scopo d'interesse comune, al riguardo avendo assunto l'impegno di utilizzarla nella ristrutturazione della casa coniugale, sia pure tramite il rimborso del denaro ottenuto in prestito da terzi per conseguire tale finalità, e, non invece, di reimpiegarla nell'attività professionale del marito, per diverso patto rimasto indimostrato.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito con riguardo al momento genetico del rapporto, correlate anche al collegamento negoziale con il patto interno che, con rilevanza causale, specificava lo scopo comune che le parti si erano prefisse, appaiono ineccepibilmente aderenti al dettato normativo (artt. 1292 e 1294 c.c.) e logicamente argomentate pure in riferimento alla qualificazione come comune dell'interesse perseguito; impongono, quindi, in primo luogo di disattendere le censure formulate dal S. nei motivi nn. 1, 2,5 e 6, inerenti:

alla regola che presiede alla riconduzione dell'obbligazione nell'ambito di quelle solidali, cui i giudici di merito si sono evidentemente attenuti – all'illegittima valenza attribuita ai "motivi" che avevano indotto le parti a stipulare il contratto di mutuo, censura infondata, essendo stato l'intento pratico comune inserito ab initio nel sinallagma contrattuale con rilevanza causale rispetto all'attribuzione della somma all'individuazione dell'interesse sotteso all'iniziativa ed all'apprezzamento di esso come comune, valutazioni rispetto alle quali i rilievi critici e le prospettazioni di diversi ed alternativi inquadramenti, formulati dal ricorrente, si risolvono in inammissibili, generici rilievi di errori valutativi, carenti sotto il profilo dell'autosufficienza, in quanto non ricondotti a specifiche, richiamate risultanze istruttorie, inidonei a fare desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, ed essenzialmente volti ad un non consentito in questa sede di legittimità, più favorevole ed aderente alla sua tesi apprezzamento dei medesimi dati (cfr, ex plurimis, Cass. 200520332; 200700828; 20072972).

Vero è che il fatto accertato, secondo cui l'obbligazione in solido di restituzione dell'importo mutuato era stata contratta nell'interesse comune e non esclusivo di una delle parti, in linea di principio avrebbe dovuto portare alla divisione dell'obbligazione nei rapporti interni tra i condebitori, in base alle note regole di cui all'art. 1298 c.c. ed all'art. 1299 c.c. secondo il quale ultimo il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Peraltro, in tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni contrattuali e di rapporto interno di regresso tra condebitori solidali, la suddivisione del debito ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. presuppone non solo che l'obbligazione in solido non sia stata originariamente contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei condebitori e, dunque, che sia sorta come d'interesse comune, ma anche che tale tipo di obbligazione non sia venuto meno per vizio funzionale della causa dell'accordo.

Nella specie sussisteva uno specifico impegno incidente nel sinallagma contrattuale con rilevanza nel solo rapporto interno tra i due condebitori, convenzionalmente correlato



all'utilità oggettiva per entrambi della erogazione. Dunque, l'addebito accertato dai giudici di merito a carico del S., dell'utilizzazione della somma mutuata a non consentito scopo personale, risoltosi anche in inadempienza al patto accessorio di destinazione, avendo determinato la perdita totale dell'utilitas che la T., condebitrice solidale, avrebbe, invece, dovuto anche lei trarre dal contratto di mutuo stipulato assieme al coniuge, la esonerava nel rapporto interno dall'obbligazione di restituzione del mutuato e la legittimava ad agire in regresso per l'intero esborso indebitamente sostenuto nell'interesse soltanto altrui.

Inammissibile si palesa infine la censura articolata nel quarto motivo. Il fatto che la T. non fosse legittimata al regresso per non avere eseguito il rimborso, in tesi attuato direttamente da terzi, appare prospettazione nuova, prima che smentita da richiamo alla prodotta quietanza, contenuto nella pronuncia. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla T. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010